

Gli statuti degli enti sportivi

Mercoledì 10 maggio 2023

In collaborazione
con



Le domande....

1. Quali sono gli enti sportivi?
2. Quali sono le modifiche da apportare ai sensi del DLgs 36/2021?
3. Quali gli elementi da attenzionare alla luce di orientamenti giurisprudenziali?
4. Quali aspetti mutuare eventualmente dalla disciplina degli enti del terzo settore?
5. Come disciplinare eventualmente l'indizione di assemblee telematiche?
6. Come si organizza l'assemblea straordinaria?
7. Quali sono gli adempimenti da espletare a seguito dell'approvazione delle modifiche statutarie?
8. E per acquisire la personalità giuridica?
9. E se sono anche un ente del terzo settore?

Quali sono gli enti sportivi dilettantistici?

1. Gli enti sportivi dilettantistici possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
 - a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
 - b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
 - c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
 - c-bis) **NEWS** enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.

Art. 6 del DLgs 36/2021

Gli statuti degli enti sportivi

Requisiti legati alla natura giuridica	Requisiti qualificatori delle ASD/SSD	Requisiti qualificatori degli ETS sportivi	Requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali
Codice civile	Art.90, comma 18, della L. 289/2002. (DLgs 36/2021 art. 52 «A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»)	Art.90, comma 18, della L. 289/2002. (DLgs 36/2021 art. 52 «A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»)	art. 148 del TUIR
	Art. 7 DLgs 36/2021	Art. 7 DLgs 36/2021 DLgs 117/2021 Codice del terzo settore	

Requisiti qualificatori delle ASD/SSD

Art. 90 Legge 289/2002	Art. 7 DLgs 36/2021
<p>a) la denominazione; b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;</p> <p>c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;</p>	<p>a) la denominazione; b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica; + l'eventuale esercizio di attività diverse da quelle sportive; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;</p>

Requisiti qualificatori delle ASD/SSD

Art. 90 Legge 289/2002

- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Art. 7 DLgs 36/2021

- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Focus 1 LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE SPORTIVE

1. *Le associazioni e le società sportive dilettantistiche **possono esercitare attività diverse da quelle principali** di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), **a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano** e che abbiano **carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali**, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

1-bis. *I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.*

Art. 9 DLgs 36/2021

Focus 2 IL DIVIETO DI SCOPO DI LUCRO

Art. 8 – Assenza di scopo di lucro

- 1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.*
- 2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. **Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.***

Il divieto di scopo di lucro: indennità e compensi

DLgs 460/1997

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori **del 20 per cento** rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Art. 8 DLgs 36/2021 (rinvio art. 3 DLgs 112/2017)

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali **non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori** e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori **del quaranta per cento** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del **decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**, ~~salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h)~~ **(non quelle sportive);**

Il divieto di scopo di lucro: gli interessi

DLgs 460/1997	Art. 8 DLgs 36/2021 (rinvio art. 3 DLgs 112/2017)
<p>d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;</p>	<p>f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);</p>

Il divieto di scopo di lucro: acquisto di beni o servizi

DLgs 460/1997	Art. 8 DLgs 36/2021 (rinvio art. 3 DLgs 112/2017)
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

Il divieto di scopo di lucro e prestazioni mutualistiche

DLgs 460/1997

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, **effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità**. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

Art. 8 DLgs 36/2021 (rinvio art. 3 DLgs 112/2017)

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, **a condizioni più favorevoli di quelle di mercato**, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, **salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;**

Il divieto di scopo di lucro e ristorno nelle coop

DLgs 460/1997	Art. 8 DLgs 36/2021 (rinvio art. 3 DLgs 112/2017)
	<p>2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.</p>

Il divieto di scopo di lucro: NEWS

DLgs
460/1997

Art. 8 DLgs 36/2021

3. **Se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative** di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare **una quota inferiore al cinquanta per cento** degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile.

4-bis. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è **aumentata fino all'ottanta per cento** per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che **gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari**.
L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Il divieto di scopo di lucro e il rimborso quote

DLgs 460/1997	DLgs 36/2021
È ammesso il rimborso al valore nominale	Negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3

Il divieto di scopo di lucro

- 1) Qualora lo statuto contempli la disciplina del divieto di scopo di lucro la clausola dovrà essere resa conforme al nuovo vincolo normativo;
- 2) qualora sia prevista una forma – seppur limitata – di distribuzione di utili, si perderanno le agevolazioni di cui all'art. 148 del TUIR in quanto subordinate al divieto assoluto di distribuzione di utili.

Focus 3

LE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Art. 90 L. 289/2002	Art. 11 DLgs 36/2021
<p>18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva</p>	<p>1. E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.</p>

Qualora lo statuto contempra la disciplina dell'incompatibilità dovrà essere resa conforme al nuovo vincolo normativo

LA DEMOCRATICITÀ E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI MINORENNI

Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111 (ora art. 148) si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto" (Sez. 5, Sentenza n. 4872 del 11/03/2015, Rv. 634692 - 01) ed anche che "In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione" (Sez. 5, Sentenza n. 21406 del 30/11/2012, Rv. 624363 - 01).

*La sentenza impugnata si pone in contrasto con entrambi i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, attribuendo all'agenzia fiscale un onere probatorio non spettante, anche in considerazione delle dichiarazioni sostanzialmente confessorie rese dal legale rappresentante dell'associazione contribuente circa la disapplicazione di fatto delle norme statutarie inerenti l'esercizio dei diritti partecipativi degli associati, **non essendo giuridicamente corretto ravvisarne un' eccezione nella circostanza che si trattasse di persone minori, posto che essi sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale.***

Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 2322

Clausola statutaria o comunque sua sostanziale applicazione

LE ASSEMBLEE TELEMATICHE

1) gli articoli 20 e 21 cod.civ., che disciplinano il funzionamento delle assemblee delle associazioni, non introducono specifiche previsioni circa le modalità di tenuta delle medesime, di intervento dei soci e di esercizio del diritto di voto;

2) l'art. 8 delle disp. att. al cod.civ. prevede ad una regolamentazione minimale della convocazione delle assemblee delle associazioni, rinviando alla disciplina statutaria e prevedendo, in assenza della stessa, che la convocazione sia fatta *“mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare”*, aggiungendo solo che *“se non è vietato dall'atto costitutivo e dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega scritta”*.

In ambito societario l'art. 2370 del cod. civ. per introdurre la possibilità di inserire in statuto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione atteso che *“l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee”*.

Le riunioni degli organi assembleari degli enti associativi privi della qualifica di ETS, **in assenza di diversa previsione statutaria**, possano essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione.

Commissione terzo settore del consiglio notarile di Milano nella massima n.12 del 10/5/2022

Le assemblee telematiche: come devono svolgersi?

Possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché:

- sia assicurata la contestualità del procedimento assembleare;
- sia possibile verificare l'identità degli intervenuti.

Laddove, poi, lo statuto dell'ente preveda che la convocazione dell'assemblea indichi il luogo di svolgimento della stessa, senza richiedere la presenza fisica degli aventi diritto, si deve ritenere che nulla impedisca all'organo amministrativo di prevedere nell'avviso di convocazione la facoltà per gli aventi diritto di partecipare alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione, stante che detta facoltà agevola l'esercizio dei diritti di partecipazione alla vita associativa da parte di chi abbia, per diversi motivi (distanza geografica, ridotto preavviso o altro), difficoltà a farlo mediante la presenza fisica.

Lo statuto delle associazioni non ETS potranno pertanto alternativamente prevedere che:

- 1) la riunione si debba tenere in un luogo fisicamente determinato ed alla presenza personale degli aventi diritto;
- 2) la riunione si debba tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
- 3) la riunione si possa tenere in modalità "mista", con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;
- 4) spetti all'organo amministrativo decidere, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione.

DEMOCRATICITÀ È TRASPARENZA?

«criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti»;

Art. 148 TUIR

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 15 del DLgs 117/2017 – Codice del terzo settore

Non è una clausola obbligatoria ma potrebbe essere opportuna per rafforzare il principio di democraticità.

Es: Gli associati hanno diritto di accedere ai libri sociali presentando richiesta mediante posta raccomandata anche a mano indirizzata all'Organo amministrativo. L'accesso alla documentazione dovrà essere garantito entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza. Il trattamento dei dati personali presenti nella documentazione acquisita è limitata all'esercizio dei diritti/doveri associativi e all'esercizio di qualsiasi azione tesa a tutelare la posizione dell'associato o della stessa associazione.

COME MODIFICARE LO STATUTO

- 1) Verbale dell'organo amministrativo di convocazione dell'assemblea straordinaria;
- 2) effettuazione della convocazione assembleare nel rispetto delle indicazioni statutarie e con modalità in ogni caso idonee allo scopo;
- 3) verbale dell'assemblea straordinaria in prima ed eventualmente in seconda convocazione con il quorum costitutivo e deliberativo previsto dallo statuto.

... e se sono ETS

Lo statuto conterrà le indicazioni precedentemente illustrate e nel caso in cui il sodalizio sia, o intenda essere, anche **un ente del terzo settore**, indicherà l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio **in via stabile (ma non necessariamente anche principale)** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, **ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.**

Come modificare lo statuto della ASD con personalità giuridica

Nel caso in cui il sodalizio intenda acquisire la **personalità giuridica** sarà necessario:

- 1) indicare in statuto i requisiti previsti dal codice civile per acquisire la personalità giuridica (attenzione ai quorum delle assemblee straordinarie);
- 2) ricorrere all'assistenza del notaio per la formalizzazione in atto pubblico;
- 3) trasmettere alla Regione lo statuto modificato.

Non è stato ancora definito il **nuovo procedimento** per acquisire la personalità giuridica attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ma:

- 1) con la domanda di iscrizione al RAS può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14 (art. 7 DLgs 39/2021);
- 2) il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6 (art. 14 DLgs 39/2021);
- 3) con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, **con le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sport** (che si attendono). Nel Registro è prevista una sezione dedicata (Regolamento di funzionamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche).

Entro quando modificare lo statuto?

È stato richiesto – tra gli emendamenti – l’indicazione di:

- a) il termine di un anno entro cui adeguarsi, analogamente a quanto previsto dal codice del terzo settore;
- b) la possibilità di modificare lo statuto con il quorum dell’assemblea ordinaria;
- c) l’esonero dal versamento dell’imposta di registro

Ma non si sa se saranno accolte le richieste.

Gli statuti dovrebbero pertanto essere adeguati al DLgs 36/2021 dalla data di sua operatività prevista per il primo luglio 2023.

Gli adempimenti successivi alla delibera di modifica

- 1) L'atto (verbale e nuovo statuto) deve risultare in duplice copia possibilmente con le firme dei soci presenti in originale su entrambi gli esemplari;
- 2) sui due esemplari di atto è necessario apporre le **marche da bollo** (euro 16,00 ogni 100 righe) salvo i casi di esonero:
 - a) per le organizzazioni che siano già iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è possibile beneficiare dell'esenzione dall'**imposta di bollo**: si consiglia di indicare nel verbale «atto esente da imposta di bollo ex art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 essendo l'associazione iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche»;
 - b) per le organizzazioni che siano già iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore è possibile beneficiare dell'esenzione dall'imposta di bollo: si consiglia di indicare nel verbale «atto esente da imposta di bollo ex art. 82 del DLgs 117/2017 essendo l'associazione iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore»;
- 3) la registrazione impone l'assolvimento dell'**imposta di registro** (€200,00) da assolvere con modello F24, codice tributo 1550. Sono esenti dall'imposta di registro, ex art. 82 del DLgs 117/2017:
 - a) le modifiche statutarie delle organizzazioni di volontariato;
 - b) le modifiche statutarie degli enti del terzo settore se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Gli adempimenti successivi alla delibera di modifica

- 4) Le SSD devono depositare lo statuto modificato al registro imprese;
- 5) Le ASD con personalità giuridica devono depositare il nuovo statuto in Regione;
- 6) Gli ETS (diversi dalle imprese sociali) devono depositare lo statuto modificato nel registro unico nazionale del terzo settore;
- 7) Tutti gli enti sportivi devono trasmettere al proprio/ai propri Organismi sportivi riconosciuti CONI affilianti il nuovo statuto perché sia aggiornata la documentazione sul Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il nuovo regolamento di funzionamento del RAS prevede il deposito dello statuto nella piattaforma.